



Regione Lombardia

COMUNE DI CASARGO	
25 FEB. 2015	
PROG. N°	1060
Cat. 10	Classe 9 Fasc.

Prot. M1.2015.0066529
del 20/02/2015

Alle Comunità Montane
LORO SEDI

Alle Amministrazioni Provinciali
LORO SEDI

Agli Enti Parco Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Ulteriori precisazioni e chiarimenti riguardanti la gestione delle procedure riguardanti il vincolo idrogeologico.

Con la presente, richiamata la nostra precedente nota protocollo M1.2014.0063319 del 11.08.2014 allegata, si risponde ad una richiesta di chiarimenti formulata dalle Comunità Montane della Provincia di Brescia, che si ritiene utile rivolgere anche a tutti gli altri Enti che si occupano o si sono occupati della gestione del vincolo idrogeologico.


- 1) Rapporto interpretativo tra la normativa nazionale (rd 3267/1923) e la legislazione regionale. L'art. 44 della l.r. 31/2008 tratta di autorizzazione al vincolo idrogeologico ai sensi degli articoli 1 e 7 del Regio Decreto 3267/1923, come evidenziato all'art. 44 c. 1: «1. *Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)*». Non si rileva in particolare, né sono state rilevate dal Governo in sede di esame delle norme regionali, contraddittorietà del nuovo impianto normativo regionale con la precedente normativa statale. Peraltro, le norme riguardanti la gestione procedurale del vincolo idrogeologico sono già state oggetto di importante riforma nel passato, con l'attribuzione ai Comuni della gestione diretta delle procedure di minore entità.
- 2) Competenze al rilascio delle altre autorizzazioni previste dal RR 05/07. Le modifiche e integrazioni apportate dalle l.r. 19/2014 e 21/2014 alla l.r. 31/2008 hanno portato a modifiche di competenze esclusivamente per le materie trattate agli articoli 43 e 44 della l.r. 31/2008, ossia alla "Trasformazione del bosco" e al "Vincolo idrogeologico". Non essendo state apportate modifiche agli altri articoli del Testo Unico e in particolare all'articolo 34 (*Funzioni conferite alle province e alle comunità montane*), si ha come conseguenza che non sono variati gli enti titolari delle funzioni amministrative sulle attività selvicolturali (art. 50, e relative disposizioni attuative di cui al r.r. 5/2007), sulle "misure forestali" (artt. 25 e 26), sulla pianificazione forestale (art. 47) eccetera.

- 3) **Provvedimenti autorizzativi già rilasciati, i cui lavori non sono ancora stati conclusi.** Nel caso di autorizzazioni rilasciate precedentemente l'entrata in vigore delle modifiche apportate con l.r. 19/2014 e 21/2014, la competenza per il completamento dell'iter procedurale resta in carico all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Quest'ultimo quindi verificherà il rispetto delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione e provvederà a svincolare o a incamerare la fidejussione eventualmente esistente. Viceversa, le autorizzazioni in sanatoria seguono ovviamente la regola generale e sono rilasciate dall'ente che possiede le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico.
- 4) **Riferimenti procedurali a favore dei Comuni.** Oltre a confermare il passaggio delle competenze ai comuni con le precisazioni fornite nella già richiamata nota protocollo M1.2014.0063319 del 11.08.2014, si evidenzia che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico viene assorbita dai provvedimenti previsti dal D.P.R. 380/2001 (o da quelli della trasformazione del bosco, qualora esistente) e quindi di norma non richiedono una specifica modulistica. Specifiche circolari di chiarimento verranno al più presto predisposte, d'intesa con ANCI, dagli Assessorati regionali competenti (Agricoltura e Territorio).
- 5) **Competenza in materia di irrogazione delle sanzioni.** Come già indicato nella già richiamata nota protocollo M1.2014.0063319 del 11.08.2014, nulla è cambiato per quanto attiene l'irrogazione di sanzioni relative all'art. 61 l.r. 31/2008, in quanto i comuni non sono stati aggiunti agli enti citati al comma 12, mentre per quanto riguarda i proventi degli interventi compensativi, questi sono incassati dall'ente che ha emesso l'autorizzazione; pertanto, nei casi in cui l'autorizzazione è emessa dall'Unione dei Comuni, sarà quest'ultima a definire gli interventi compensativi (ovviamente nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del Piano di Indirizzo Forestale) e a incamerare le eventuali "monetizzazioni".
- 6) **Comuni e PGT.** Si va ormai completando la copertura con i PGT, previsti ai sensi della l.r. 12/2005, su tutto il territorio regionale. La normativa regionale che riguarda in particolare il rispetto delle indicazioni che riguardano la difesa del suolo, e di conseguenza la riduzione del rischio idrogeologico, è stata ulteriormente rafforzata introducendo la non pubblicazione sul BURL (e di conseguenza l'inefficacia degli atti) per i PGT che non si adeguano alle specifiche prescrizioni regionali (art. 13 comma 11 della l.r. 12/2005).

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

ROBERTO COVA



IL DIRETTORE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA E

DIFESA DEL SUOLO

PAOLO BACCOLO

